

AS816 - COMUNE DI AVIGLIANA (TO) - GESTIONE DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Roma, 15 febbraio 2011

Comune di Avigliana
Segretario Generale

Oggetto: richiesta di parere in materia di affidamento del servizio di gestione della illuminazione pubblica.

In relazione alla richiesta di parere pervenuta in data 18 gennaio 2011 e relativa all'affidamento del servizio di gestione dell'illuminazione pubblica, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/1990, così come deliberato nell'adunanza del 9 febbraio 2011, esprime le seguenti considerazioni.

Giova preliminarmente osservare che non rientra tra i compiti istituzionali dell'Autorità fornire un'interpretazione autentica delle norme vigenti, né sostituirsi alla giurisprudenza amministrativa. Tuttavia, posto che la recente normativa in materia di liberalizzazione dei servizi pubblici locali ha una *ratio* proconcorrenziale, l'Autorità, pur senza esprimere valutazioni in merito alle concrete fattispecie, può ritenere opportuno fornire orientamenti di carattere generale che agevolino gli enti locali nella implementazione ed applicazione della nuova disciplina.

Il servizio di illuminazione pubblica è un servizio pubblico locale di rilevanza economica e, in quanto tale, rientrante nell'art. 23 bis del D.L. n. 135/2009, convertito nella legge n. 133/2008¹.

Per quanto concerne l'istituto del riscatto degli impianti di illuminazione pubblica (cfr. RD. 15 ottobre 1925 n. 1568 e DL n. 902/1986), la giurisprudenza più recente si è espressa nel senso di ritenere tuttora sussistente in capo agli enti locali l'astratta possibilità di riscattare la proprietà degli impianti di illuminazione pubblica².

Quanto poi all'eventualità che l'ente locale non intenda o non abbia la possibilità di sostenere economicamente il riscatto, tale circostanza non osta al fatto che possa essere indetta la gara per il riaffidamento del servizio pubblico nell'ipotesi in cui gli impianti siano in parte o integralmente di proprietà di soggetti terzi.

Infatti, l'art. 10 del DPR 7 settembre 2010 n. 168 disciplina la cessione dei beni in caso di subentro prevedendo che, nei casi in cui i beni strumentali alla gestione del servizio non siano stati

¹ Cfr. da ultimo Sentenza del Consiglio di Stato del 25 novembre 2010 n. 8232.

² Cfr. Sentenza TAR Brescia 2 agosto 2010 n. 2612, ma anche ordinanza del Consiglio di Stato n. 6639/08 del 12 dicembre 2009.

interamente ammortizzati, il gestore subentrante corrisponda al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli stessi. Tale importo è indicato nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara per l'affidamento del servizio. Pertanto, gli enti locali non sono costretti a sostenere l'eventuale indennizzo da pagare al gestore uscente, potendolo indicare nel bando di gara come importo di cui si debba far carico il vincitore della gara.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Fiorentino
